IL RUOLO DELLE BANCHE ESAMINATO DAL GIUDICE CONTABILE

Posted on 8 Maggio 2024 by Laura D'Ambrosio

Category: Le responsabilità contabili
Tags: advisor, banca, banche, colpa grave, DANNO, ente locale, enti locali, erariale, gestione, indebitamento, rapporto di servizio, responsabilità, solo

La Sezione giur. Lombardia verifica la figura della Banca consulente in termini di sussistenza del rapporto di servizio

Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 71/2024

Si sintetizza brevemente l'interessante sentenza della Sezione Lombardia che dichiara l'assenza di giurisdizione contabile nei confronti degli istituti di credito qualora siano assenti i caratteri tipici del **rapporto di servizio** con gli enti pubblici interessati.

Il ruolo di consulente ricoperto dalla banca (advisor) configura una relazione di natura privatistica derivante dal contratto sottoscritto tra le parti. Il P.M. contabile deve dimostrare che, di fatto, il rapporto tra la banca e l'ente locale sia diverso e che **in concreto la banca si sia inserita nella struttura organizzativa del soggetto pubblico e si sia surrogata a quest'ultimo** o, quanto meno, che ne abbia orientato in maniera determinante le scelte amministrative aventi ad oggetto la **ristrutturazione e la gestione dell'indebitamento**.

In caso di difetto di giurisdizione nei confronti del debitore principale, la domanda in via sussidiaria è improcedibile in quanto la responsabilità sussidiaria ha una funzione residuale, consentendo il recupero del danno nei confronti del debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato, soltanto in caso di infruttuosa escussione del debitore principale.

Nel processo amministrativo contabile è previsto soltanto l'intervento adesivo dipendente con il quale l'Ente si limita a sostenere le ragioni del requirente contabile. La differenza tra intervento autonomo e dipendente risiede nel fatto che nel primo il terzo fa valere un diritto, nel secondo un interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti. Non ha rilevanza che l'interesse dell'interveniente sia volto all'accoglimento della domanda attorea nei confronti di tutte o di alcune soltanto delle parti. La limitazione della domanda ad alcune delle parti soltanto non muta la qualificazione giuridica dell'intervento adesivo da dipendente ad autonomo, non essendo prevista distinzione con riferimento all'estensione soggettiva della domanda.